

Comune di Barletta
Contratto di lavoro dirigenziale a tempo determinato.

L'anno 2016, il giorno _____ nella residenza municipale del Comune di Barletta, sita in corso Vittorio Emanuele n. 94 sono presenti:

- il dott. Michelangelo Nigro, che agisce esclusivamente nella sua qualità di dirigente del Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane, in rappresentanza e per conto del Comune di Barletta, il cui codice fiscale è 00741610729, a quanto infra autorizzato dall'art. 48 del vigente statuto comunale;
- il xxxxxxxxxxxx, nato a xxxx il giorno xx del mese di xxxxx dell'anno xxxx, residente a xxxx in Piazza xxxxxxxxxxxx n. xx, codice fiscale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. xxx del xx.xx.2016 è stata avviata la procedura di selezione per numero 1 dirigente con profilo professionale tecnico, a tempo determinato, ex art. 110 comma 1 Dlgs n. 267/2000 e s.m.i;
 - che con determinazione n. _____ del _____ la procedura si è conclusa con l'approvazione della nomina del vincitore;
 - che il xxxxxxxx è risultato vincitore della predetta selezione;
- Tutto ciò premesso si stipula il presente contratto di lavoro a tempo determinato.

Art. 1

Il Comune di Barletta, a mezzo del suo legale rappresentante dott. Michelangelo Nigro, assume con un rapporto di impiego a tempo determinato il xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Il rapporto di lavoro decorre dalla data di firma del presente contratto e avrà scadenza al verificarsi della condizione di cui all'art. 110 comma 3 D. Lgs. n. 267/2000 ossia con la scadenza del mandato del Sindaco.

Art. 2

Il periodo di prova è fissato in tre mesi.

Art. 3

Il recesso o la risoluzione del contratto sono disciplinate dalle norme del Ccnl comparto dirigenti.
Le parti stabiliscono consensualmente che il termine di preavviso è di n.30 (trenta) giorni.
Per tutto quanto non disciplinato e stabilito dal presente contratto si rinvia a quanto stabilito dal Codice civile e dalle norme del Ccnl comparto dirigenti.

Art. 4

Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ente, il xxxxxxxxxxxx assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, correlandolo in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare ed alla responsabilità gestionale delle risorse umane assegnate.

Art. 5

Durante il periodo di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro in applicazione del Ccnl comparto dirigenti.

Art. 6

Al dirigente è corrisposto in relazione alla sua qualifica e responsabilità il seguente trattamento economico annuale:

- lo stipendio base: 43.310,80;
- la retribuzione di posizione € 35.700,84 salvo modifiche nell'ambito delle disposizioni contrattuali in materia di retribuzione di posizione;
- La 13° mensilità a norma di legge;
- la vacanza contrattuale se prevista dalle disposizioni vigenti nel periodo di durata del presente contratto;
- l'eventuale assegno per il nucleo familiare;
- la retribuzione di risultato da erogare con le modalità e per l'importo definito dal contratto decentrato per l'area dirigenza in funzione dei risultati misurati con le metodologie in uso nell'amministrazione comunale.
- gli altri compensi previsti dalla normativa contrattuale nazionale, non assoggettati al principio della omnicomprensività del trattamento economico del dirigente, da liquidare e pagare con le modalità definite a livello di contrattazione decentrata nell'ente.

Art. 7

Il trattamento economico sarà adeguato in funzione dei rinnovi contrattuali nazionali per gli stessi importi e con le stesse decorrenze in questi previste nonché, per la retribuzione di posizione, dagli importi definiti dall'amministrazione comunale.

Art.8

E' vietato prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego con i destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dirigente.

Art.9

Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è il Foro di Trani.

Art.10

Il presente contratto è suscettibile di variazioni solo per quanto attiene al trattamento economico.

Art. 11

All'atto di cessazione del rapporto di lavoro verrà corrisposto al dirigente il trattamento di fine rapporto secondo quanto previsto dalla legge.